

Articolo 16. Abbattimenti per motivi edilizi

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 3), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza (così come definiti all'art. 2), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente nei casi indicati all'art. 46 del Regolamento edilizio.